

L'immissione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi secondo l'ordinanza sulle attrezzature a pressione e sui recipienti a pressione

Dal **1° luglio 2005** possono essere emesse sul mercato solo le attrezzature a pressione fabbricate secondo l'ordinanza sulle attrezzature a pressione (OSAP, RS 930.114), o l'ordinanza sui recipienti a pressione (OSRP, RS 930.113) dotate della marcatura e della documentazione previste.

Queste due ordinanze corrispondono alle direttive UE sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE (ex 97/23/CE) e sui recipienti semplici a pressione 2014/29/UE (ex 2009/105/CE e 89/404/CEE).

L'OSAP, oltre ai recipienti, viene applicata anche alle tubazioni, agli accessori a pressione e agli accessori di sicurezza come valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura ecc.

Il **montaggio** di più apparecchi a pressione o di apparecchi a pressione con i loro accessori e tubazioni in un'unità funzionale è considerato un **insieme** (eccezione: recipienti a pressione semplici).

➔ **Gli insiemi prevedono delle dichiarazioni di conformità specifiche (di ordine superiore)**

➔ Quando è necessaria la dichiarazione di conformità per un insieme?

- Per singoli oggetti con le loro attrezzature di sicurezza come recipienti per gas liquido/liquefatti o per aria compressa, serbatoio tampone del vapore, reattori o scambiatori di calore con valvole di sicurezza, ecc.
- Quando due o più oggetti vengono assemblati come nel caso degli sterilizzatori con un proprio generatore di vapore, impianti di refrigerazione, dei miscelatori con filtri, batterie di stoccaggio gas naturale ecc.
- **praticamente sempre**, tranne nel caso dei recipienti semplici a pressione secondo l'OSRP.

➔ Chi immette sul mercato un **insieme**?

Chi firma la relativa dichiarazione di conformità?

Colui che ha scelto la disposizione e la protezione degli apparecchi è responsabile del montaggio sicuro di questi insiemi e deve pertanto attestare la conformità degli insiemi ai requisiti di sicurezza fondamentali.

- Il produttore stesso, se dalla fabbrica escono apparecchi interamente equipaggiati o impianti pronti all'uso, anche se devono ancora essere montati presso il cliente.
- Negli altri casi l'importatore o il fornitore dell'intero insieme, raramente l'installatore.
- Il gestore è considerato fabbricante di un impianto/insieme se sceglie, acquista e monta tra loro le varie parti.

➔ Quando è necessario chiedere l'intervento di un organismo di valutazione della conformità («organismo notificato»)?

Per tutti gli insiemi contenenti almeno un oggetto che, in condizioni di funzionamento, rientra nelle categorie II, III o IV. Il fabbricante può scegliere liberamente un organismo notificato - questo può avere la sua sede o una filiale in Svizzera oppure agire direttamente dall'estero.

Sul sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm> è disponibile un elenco di tutti gli organismi notificati in Europa (Svizzera inclusa) e dei centri di controllo indipendenti per la certificazione dei saldatori e delle procedure di saldature, così come del personale di controllo incaricato di eseguire i controlli non distruttivi.

➔ Maggiori informazioni su **www.svti.ch** ➔

Sorveglianza del mercato, [Definizioni / Termini](#)

Sorveglianza del mercato, [Fogli informativi / FAQ](#)